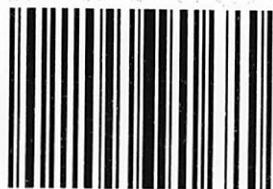




AOOCRT Protocollo n. 0001052/30-01-2024



Lbx 11  
Moz 1548  
2.18.1

Firenze 30 gennaio 2024

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Regionale  
SEDE

**Mozione (ai sensi dell'art.175 del regolamento interno)**

**Oggetto: in merito al divieto dell'uso del niqab e del burqa (veli integrali che lasciano scoperti soltanto gli occhi) nei luoghi pubblici, ed in particolare nei luoghi di lavoro**

**I sottoscritti Consiglieri**

**Ricordato che:**

- esistono vari tipi di velo usati dalle donne musulmane, i quali nascondono più o meno integralmente il loro volto e/o il loro corpo;
- in particolare, il niqab ed il burqa coprono interamente il corpo ed il volto (il niqab lascia scoperti gli occhi, mentre il burqa prevede una griglia di tessuto all'altezza degli occhi).

**Considerato che:**

- nel mondo occidentale, il tema dell'uso del velo è al centro del dibattito politico ed istituzionale da tanti anni, in relazione soprattutto al tema della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della riconoscibilità degli individui, ma anche della non discriminazione sulla base degli orientamenti religiosi;
- il tema della riconoscibilità delle persone è divenuto ancora più centrale negli ultimi anni soprattutto a causa dei numerosi episodi di violenza e di terrorismo che hanno sconvolto l'Europa e la comunità internazionale.

**Premesso che:**

- alcuni Stati europei hanno già disciplinato (o sono in procinto di legiferare in merito) il divieto dell'uso del velo integrale nei luoghi pubblici per motivi di sicurezza pubblica, affinché non venga nascosta l'identità di chi lo indossa;
- nel 2010, ad esempio, Francia e Belgio hanno approvato il divieto del velo che copre il viso in tutti i luoghi pubblici del territorio nazionale. Nel 2014 la Corte europea dei diritti



dell'uomo ha dichiarato che i detti provvedimenti di Francia e Belgio non ledono la libertà di religione;

- nel 2013 il cantone svizzero di lingua italiana è la prima Regione al mondo a vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici dopo votazione popolare. Nel novembre 2015 il Consiglio federale svizzero approva il suo inserimento nella costituzione cantonale ticinese.

**Ricordato che:**

- anche il Parlamento italiano sta valutando alcune proposte di legge che riguardano il divieto del velo integrale islamico nei luoghi pubblici e negli spazi aperti al pubblico;
- alcune Regioni italiane hanno presentato delle proposte di provvedimenti volti a vietare l'uso del burqa e del niqab nei luoghi pubblici per garantire la sicurezza della collettività, l'ordine pubblico e la riconoscibilità di ogni individuo;
- nel 2015 la Regione Lombardia ha approvato un regolamento che vieta alle persone con il volto coperto da burqa o niqab l'ingresso nelle strutture pubbliche che dipendono dalla Regione quali ospedali, asl e sedi del Consiglio regionale;
- nel 2017 la Regione Veneto ha presentato una proposta di legge al Parlamento per impedire l'uso in tutta Italia del velo integrale che nasconde il volto;
- inoltre, si registrano in alcune città italiane ordinanze municipali isolate che proibiscono l'uso del velo integrale nei luoghi pubblici, punibile con sanzioni amministrative (come il caso di Novara).

**Ricordate:**

- la legge del 22 maggio 1975, n. 152, in materia di disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, che all'art. 5 impone il divieto di indossare passamontagna o caschi integrali che coprano il volto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, "senza giustificato motivo". Il citato art. 5 consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze;
- la decisione n. 3076 del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) del 19 giugno 2008 ha dichiarato illegittimo il divieto del burqa e del niqab quando rappresentano una tradizione culturale e/o una pratica religiosa. Dunque, secondo il Consiglio di Stato la legislazione vigente consente l'uso di indumenti quali il burqa e il niqab anche in luogo pubblico perché il motivo



religioso rientra tra i «giustificati motivi» che escludono l'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975;

- la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, avente valore di direttiva generale per l'Amministrazione dell'interno. Questa prevede che il medesimo Ministero si ispiri ai valori contenuti nel documento e orienti le relazioni con le comunità di immigrati e religiose al comune rispetto dei principi della Carta stessa, nella prospettiva dell'integrazione e della coesione sociali. Così essa rappresenta uno «strumento utile per i soggetti dell'immigrazione, per le comunità religiose, per i cittadini italiani, soprattutto i giovani, per diffondere una migliore conoscenza dei problemi dell'immigrazione e della libertà religiosa (...); il punto 26 della Carta, in particolare, stabilisce che: «In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri».

**Vista:**

- la sentenza di novembre 2023 della Corte di giustizia europea, in relazione al caso di una donna in Belgio alla quale era stato vietato di indossare il velo islamico sul posto di lavoro per osservare il principio di neutralità, che ha stabilito che una pubblica amministrazione può vietare all'insieme dei suoi dipendenti di indossare segni religiosi sul luogo di lavoro. Tale divieto, secondo la Corte di giustizia europea, non è discriminatorio se viene applicato in maniera generale e indiscriminata a tutto il personale dell'amministrazione e si limita allo stretto necessario. I giudici hanno infatti sostenuto che il divieto di uno Stato membro di indossare il niqab in luoghi pubblici è giustificabile quando la legge mira a garantire le condizioni del vivere insieme.

**Preso atto che:**

- la necessità di vietare nei luoghi pubblici l'uso di indumenti che coprano i tratti somatici di un individuo, nascondendone l'identità e rendendo impossibile il suo riconoscimento, trova una *ratio* nell'esigenza di dover garantire l'ordine pubblico e la sicurezza della collettività;
- in particolare, nell'ambito dei luoghi di lavoro delle amministrazioni pubbliche, vietare l'uso di burqa e niqab rappresenta anche uno strumento necessario per garantire l'uguaglianza e la parità di trattamento dei lavoratori, tutelare la loro privacy, evitare ogni discriminazione, diretta o indiretta, creando un ambiente amministrativo totalmente imparziale e assicurando il requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori ed i colleghi.

**Considerato che:**



- la Regione come Istituzione ha il dovere di garantire, con ogni strumento e azione, la sicurezza e la salute di ogni singolo cittadino nei luoghi pubblici, ancor più negli ambienti di lavoro delle amministrazioni pubbliche.

**Tutto ciò visto e considerato,  
IMPEGNANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE**

- a confrontarsi con i soggetti competenti, previa concertazione con i sindacati e le associazioni di categoria, per redigere una normativa regionale che disciplini il divieto dell'uso del niqab e del burqa nei luoghi pubblici, ed in particolare nei luoghi di lavoro, per le motivazioni espresse in premessa;
- ad attivarsi affinché il tema del divieto dell'uso del velo integrale nei luoghi pubblici venga affrontato in Conferenza Stato Regioni, con l'obiettivo di presentare al Governo una proposta di normativa nazionale che riveda la legge 152/1975 e che proibisca uniformemente nei luoghi pubblici di tutto il Paese l'uso di indumenti che occultino i dati somatici del viso e/o travisino le caratteristiche fisiche e/o rendano difficoltoso il riconoscimento della persona.

**Cons. Gabriele Veneri**

**Cons. Diego Petrucci**

**Cons. Vittorio Fantozzi**

**Cons. Alessandro Capecchi**